

REGOLAMENTO (CE) N. 1869/2003 DEL CONSIGLIO

del 20 ottobre 2003

sulla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere relativo alla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità europea e il governo di Maurizio sulla pesca nelle acque di Maurizio, per il periodo dal 3 dicembre 2002 al 2 dicembre 2003

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2 e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 12, paragrafo 3, dell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo di Maurizio sulla pesca nelle acque di Maurizio ⁽³⁾, prima della fine del periodo di validità del protocollo allegato all'accordo, le parti contraenti avviano negoziati per determinare di comune accordo il contenuto del protocollo per il periodo successivo e, se del caso, le modifiche o le aggiunte da apportare all'allegato.
- (2) Poiché il governo di Maurizio non era pronto ad avviare i negoziati, in mancanza di informazioni richieste, le due parti hanno deciso di prorogare il protocollo attuale ⁽⁴⁾, approvato con il regolamento (CE) n. 444/2001 ⁽⁵⁾, per un periodo di un anno, mediante accordo in forma di scambio di lettere, nell'attesa che si possano tenere i negoziati relativi alle modifiche da apportare al protocollo.
- (3) È nell'interesse della Comunità approvare tale proroga.
- (4) Occorre confermare il criterio di ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri,

⁽¹⁾ Proposta dell'8 maggio 2003 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ Parere espresso il 24 settembre 2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU L 159 del 10.6.1989, pag. 2.

⁽⁴⁾ GU L 180 del 19.7.2000, pag. 30.

⁽⁵⁾ GU L 64 del 6.3.2001, pag. 1.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvato, a nome della Comunità europea, l'accordo in forma di scambio di lettere relativo alla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità europea e il governo di Maurizio sulla pesca nelle acque di Maurizio per il periodo dal 3 dicembre 2002 al 2 dicembre 2003 ⁽⁶⁾.

Articolo 2

Le possibilità di pesca fissate nell'articolo 1 del protocollo sono ripartite tra gli Stati membri in base al seguente criterio:

- tonniere con reti da circuizione: Francia 20, Spagna 20, Italia 2, Regno Unito 1,
- pescherecci con palangari di superficie: Spagna 19, Francia 13, Portogallo 8,
- pescherecci con lenze: Francia 25 tsl/mese in media annua.

Se le domande di licenza dei suddetti Stati membri non esauriscono le possibilità di pesca stabilite dal protocollo, la Commissione può prendere in considerazione domande di licenza presentate da qualsiasi altro Stato membro.

Articolo 3

Gli Stati membri le cui navi pescano nell'ambito dell'accordo in forma di scambio di lettere notificano alla Commissione i quantitativi di ogni stock catturati nella zona di pesca di Maurizio secondo le modalità previste dal regolamento (CE) n. 500/2001 della Commissione ⁽⁷⁾.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

⁽⁶⁾ GU L 147 del 14.6.2003, pag. 40.

⁽⁷⁾ GU L 73 del 15.3.2001, pag. 8.